

Studio Mataloni Migliori

Viale G. Mazzini, 18 – Firenze 50132

Dott. Marco Mataloni
Dott. Tommaso Migliori
Dott. Francesco Mataloni
Dott. Pasqualina Onesto
Dott. Piera Virelli
Dott. Chiara Stiacchi

Dott. Alessio Porciani
Dott. Manuele Vannucci
Dott. Salvatore Gagliano Candela
Rag. Alessandra Villani
Sig. Barbara Passerin

Fatturazione Elettronica – Parte 2

Esigibilità e detraibilità dell'IVA

In tema di fatturazione elettronica, risulta necessario analizzare le possibilità legate alla detrazione dell'IVA sulle fatture elettroniche ricevute da parte dei soggetti passivi. In questi termini, la possibilità di detrarre l'IVA pagata relativa alle operazioni passive di imprese e professionisti è sancita dall'articolo 19 del DPR n. 633/72. La regola generale è che la detrazione può avvenire entro il termine ultimo di presentazione della dichiarazione IVA dell'anno in cui l'operazione è avvenuta. Detto questo è concessa, comunque, ai soggetti passivi IVA la possibilità di “*retro-imputare*” l'imposta dovuta sulle fatture ricevute entro il 15 del mese.

Risulta utile in tema di fatturazione elettronica, tuttavia, chiarire il momento in cui con la fatturazione elettronica si esercita il **diritto alla detrazione IVA**. Al fine di poter esercitare il diritto alla detrazione IVA occorre la coesistenza del **presupposto sostanziale**, ovvero l'effettuazione dell'operazione e di quello **formale**, del “*possesso di una valida fattura di acquisto*”.

Nel processo di **fatturazione elettronica**, il documento si intende ricevuto dal cessionario o committente se è stato correttamente **recapitato** al suo indirizzo telematico o se, in caso di impossibilità di consegna, il soggetto passivo ne ha preso visione accedendo al portale “*Fatture e Corrispettivi*”. Solo in tale momento vi è la sussistenza dei presupposti, sostanziale e formale, che consentono l'esercizio della detrazione.

Ai fini della esigibilità e detraibilità dell'Iva, in sintesi, si ricorda pertanto che:

- per il fornitore, ogni qual volta il SdI invia una *ricevuta di consegna* o una *ricevuta di impossibilità di consegna*, la fattura si considera **emessa** e **la data di esigibilità coincide con la data riportata nella fattura** (al contrario, una *ricevuta di scarto* determina che la fattura non è mai stata emessa e occorre correggere l'errore in essa contenuto e ritrasmetterla al SdI);
- per il cliente, ogni qual volta il SdI consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta e **la data a partire dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella della consegna del documento**; nel caso in cui la fattura superasse i controlli ma il SdI non riuscisse a consegnarla per problemi del

Studio Commerciale

Tel. 055-2345195

Email: info@studimataloni.it Sito: www.studimataloni.it

Pag. 1 di 2

Studio Mataloni

canale telematico a cui tenta di recapitarla, **la data dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella di "presa visione" (da parte del cliente) della fattura nell'area riservata** "Consultazione → Dati rilevanti ai fini IVA" del portale "Fatture e Corrispettivi"; in tal senso si veda anche l'interpello dell'Agenzia delle entrate n. 435 del 26.09.2023.



Mataloni & Migliori

Studio professionale

Studio Commerciale

Tel. 055-2345195

Email: info@studimataloni.it Sito: www.studimataloni.it

Pag. 2 di 2